



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0046/2014**

24.1.2014

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria  
(COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Maria do Céu Patrão Neves

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	9
PROCEDURA.....	12



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0428),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0178/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale del 19 novembre 2013<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0046/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria devono altresì beneficiare dell'aumento del tasso di***

---

<sup>1</sup> GU C 341 del 21.11.2013, pag. 75.

*cofinanziamento fino alla fine del periodo di ammissibilità e fino alla data di deposito della domanda di pagamento finale, anche qualora, a tale data, non siano più beneficiari di assistenza finanziaria.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*All'articolo 77 bis del regolamento (CE) n. 1198/2006, il paragrafo 5 è soppresso.*

*Emendamento*

*Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è modificato come segue:*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – lettera a (nuova)**

Regolamento (UE) n. 387/2012

Articolo 76 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) all'articolo 76, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. In deroga all'articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento stabilito per ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100%, applicabile all'importo della nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata da uno Stato membro che, al 31 dicembre 2013 o successivamente, ottemperi a una delle seguenti condizioni:"*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – lettera b (nuova)**

Regolamento (UE) n. 387/2012

Articolo 77 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) all'articolo 77, il paragrafo 2 è  
sostituito dal seguente:***

***"2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 3,  
su richiesta di uno Stato membro, i  
pagamenti del saldo finale sono  
maggiorati in ragione di un importo  
corrispondente a dieci punti percentuali  
rispetto al tasso di cofinanziamento  
stabilito per ciascun asse prioritario fino a  
un massimo del 100%, applicabile  
all'importo della nuova spesa pubblica  
ammmissibile esposta in ciascuna  
dichiarazione di spesa certificata  
presentata da uno Stato membro che, al  
31 dicembre 2013 o successivamente,  
ottemperi a una delle condizioni stabilite  
all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e  
c)."***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – lettera c (nuova)**

Regolamento (UE) n. 387/2012

Articolo 77 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) All'articolo 77 bis, il paragrafo 2 è  
sostituito dal seguente:***

***"2. La deroga di cui all'articolo 76,  
paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2,  
è concessa dalla Commissione su richiesta  
scritta di uno Stato membro che soddisfi***

*una delle condizioni stabilite all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – lettera d (nuova)**

Regolamento (UE) n. 387/2012

Articolo 77 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) All'articolo 77 bis, il paragrafo 5 è  
soppresso.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il presente regolamento si applica a  
decorrere dal 1° gennaio 2014.*

## MOTIVAZIONE

### INTRODUZIONE E CONTESTO

La crisi finanziaria e la recessione economica hanno compromesso, dal 2009 e con effetti importanti, la stabilità finanziaria e la crescita economica dell'Unione europea in generale e degli Stati membri beneficiari di assistenza esterna in particolare. Questi ultimi sono stati interessati da programmi di aggiustamento macroeconomico concordati con la Commissione europea che, in un primo momento, hanno riguardato sette Stati membri (Cipro, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Romania), mentre attualmente continuano a beneficiare di assistenza finanziaria solo Cipro, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo.

Questi quattro Stati membri subiscono forti tagli di bilancio, che comportano problemi di liquidità a causa della necessità di risanamento del bilancio e complicano la realizzazione dei programmi operativi. Di conseguenza, la capacità di investimento di questi Stati membri è limitata, sia nel settore pubblico che nel settore privato, e ciò rende più difficile l'utilizzo dei fondi disponibili a favore della crescita e della competitività. Lo stimolo del settore, che mira a garantirne la sostenibilità, può uscirne compromesso, con il rischio che il settore precipiti in una spirale recessiva.

Per questi motivi è fondamentale promuovere condizioni che agevolino la gestione dei fondi dell'Unione europea, in modo da favorire e accelerare gli investimenti negli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria e stimolare i progetti indispensabili per il rilancio socioeconomico e lo sviluppo del settore.

### PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta della Commissione di modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 mira ad aiutare gli Stati membri attualmente beneficiari di assistenza finanziaria nonché quelli che potrebbero beneficiare di programmi di aggiustamento affinché possano continuare a disporre di mezzi finanziari per attuare i loro progetti nel quadro della politica settoriale della pesca.

In passato, il regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca era già stato modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012 per aumentare i pagamenti intermedi e finali versati agli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario dei programmi operativi, senza modificare la dotazione complessiva loro assegnata, in modo da facilitare la gestione dei fondi dell'Unione e accelerare gli investimenti nel settore della pesca di questi paesi.

Questa disposizione normativa si applica fino al 31 dicembre 2013 ma, poiché in alcuni Stati membri i programmi di aggiustamento sono ancora in corso, la Commissione ora propone di prorogarne la durata per garantire la buona esecuzione dei programmi operativi sostenuti attraverso il Fondo europeo per la pesca (FEP). A tal fine, la Commissione presenta la modifica dell'articolo 77 bis del regolamento (CE) n. 1198/2006, per non limitarne la durata all'anno in corso e poter così continuare a rimborsare, fino alla fine del periodo di ammissibilità e fino alla data di deposito della domanda di pagamento finale, le nuove spese

dichiarate, maggiorate di dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario dei programmi operativi, cofinanziati dal FEP per il periodo 2007-2013.

## **POSIZIONE DEL RELATORE**

Il relatore accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta a garantire la continuità del cofinanziamento maggiorato per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria, che permette di mettere a disposizione anticipatamente i mezzi finanziari fondamentali nell'attuale contesto di crisi e favorisce la buona esecuzione dei programmi operativi nel quadro del FEP. Sottolinea tuttavia che, nell'attuale contesto di instabilità finanziaria e di recessione economica, la proposta della Commissione si presenta come l'unica soluzione che può permettere il proseguimento dei progetti e degli investimenti nel settore della pesca.

Occorre a questo proposito sottolineare alcuni elementi pertinenti:

1. L'articolo 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguarda gli Stati membri che si trovano in difficoltà o in una situazione di grave minaccia di difficoltà dal punto di vista finanziario, stabilisce che la Commissione è tenuta a indicare le misure di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati interessati e a raccomandare al Consiglio il concorso reciproco e i metodi del caso. La proposta della Commissione di cui si discute si inserisce in questo contesto ed è coerente con altre iniziative adottate dalla Commissione in risposta alla crisi persistente che colpisce l'Europa e indebolisce la congiuntura attuale.

Inoltre, la proposta di regolamento che stabilisce norme comuni relative ai fondi riconducibili al quadro strategico comune 2014-2020 risponde alla necessità di vigilare affinché l'efficacia dei diversi fondi non sia compromessa da politiche macrofinanziarie non sufficientemente solide, prevedendo l'applicazione di un tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria, riducendo così l'impegno richiesto ai bilanci nazionali in periodo di risanamento di bilancio senza tuttavia modificare il livello globale di finanziamento dell'Unione.

2. La presente proposta della Commissione non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Unione, perché la maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario dei programmi operativi non incide sulla dotazione di bilancio e non comporta alcuna modifica degli importi assegnati dal FEP ai paesi beneficiari di assistenza finanziaria nel periodo di programmazione 2007-2013, in quanto essa si applica solo fino al raggiungimento del limite massimo previsto per i pagamenti.

3. La proposta della Commissione è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto prevede un meccanismo che permette alla Commissione di sostenere meglio gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria aumentando il rimborso delle spese certificate nel quadro del FEP. La proposta rispetta peraltro il principio di proporzionalità, in quanto la proroga dell'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali è adeguata alla situazione di crisi e proporzionale ad altri sforzi profusi dall'Unione per sostenere i paesi beneficiari di assistenza finanziaria a titolo dei rispettivi programmi di aggiustamento macroeconomico.

4. Il relatore sottolinea l'urgenza della proposta della Commissione, dovuta al fatto che il regolamento (UE) n. 387/2012 si applica solo fino al 31 dicembre 2013 e che non è permessa alcuna lacuna nel sistema di cofinanziamento attuale.

Parallelamente, la proposta della Commissione ora in esame deve contribuire, in modo rilevante, a favorire l'utilizzo integrale dell'importo messo a disposizione dal FEP (2007-2013), aiutando gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria a spendere gli importi disponibili in modo più efficace e a migliorare le percentuali di esecuzione dei programmi operativi.

5. Occorre inoltre sottolineare che la proposta della Commissione contribuisce, in modo particolare, alla semplificazione e alla rapidità del finanziamento, aspetto che stimola ulteriormente i progetti e gli investimenti nel settore della pesca e favorisce una transizione adeguata tra il periodo di programmazione attuale e il periodo di programmazione 2014-2020.

6. Infine, per quanto riguarda le misure di aiuto ai paesi beneficiari di assistenza finanziaria, è evidente che il FEP non può essere oggetto di una discriminazione rispetto al Fondo di coesione e ai Fondi strutturali [Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo sociale europeo (FSE)] sullo stesso periodo di programmazione 2007-2013, per i quali occorre evidentemente stanziare ulteriori mezzi finanziari per l'attuazione di progetti cofinanziati fino alla data di deposito della domanda di pagamento finale. Peraltro, la Commissione deve assolutamente allineare la presente proposta di regolamento a quella relativa ai fondi, in modo da garantire la continuità della maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di cofinanziamento per ciascun asse prioritario fino alla chiusura dei programmi sostenuti dal FEP e da permettere la sua applicazione fino alla fine del periodo ammissibile e fino alla data di deposito della domanda di pagamento finale, anche se, a tale data, lo Stato membro interessato non è più beneficiario di assistenza finanziaria.

Alla luce di quanto premesso e, per quanto riguarda l'aumento dei pagamenti agli Stati membri che hanno difficoltà di bilancio temporanee, considerando che il regolamento recante norme comuni prevede l'applicazione di questa disposizione a tutti i fondi relativi al quadro strategico comune 2014-2020 [Fondo di coesione, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)] fino al 30 giugno 2016, occorre fissare lo stesso termine per i pagamenti effettuati nel quadro del FEP.

Questa proroga dell'applicazione dei tassi di cofinanziamento maggiorati di dieci punti percentuali fino alla fine del programma e fino alla data di deposito della domanda di pagamento finale costituisce una misura trasparente, semplice e flessibile, ed è fondamentale per agevolare il pagamento degli aiuti e favorire così lo sviluppo di progetti e investimenti nel settore della pesca, che svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzamento della crescita economica e nella creazione di posti di lavoro in diverse regioni che dipendono fortemente dall'attività della pesca.

Mettendo in risalto il carattere urgente della proposta di regolamento, il relatore raccomanda l'approvazione immediata del testo per evitare complicazioni, ritardi e pregiudizi inutili, in modo da permetterne l'entrata in vigore e l'attuazione effettiva il più rapidamente possibile.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria			
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	18.6.2013			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	PECH 1.7.2013			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 1.7.2013	CONT 1.7.2013	ENVI 1.7.2013	REGI 1.7.2013
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	BUDG 16.12.2013	CONT 2.7.2013	ENVI 11.7.2013	REGI 11.7.2013
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Maria do Céu Patrão Neves 12.9.2013			
<b>Esame in commissione</b>	4.11.2013	17.12.2013		
<b>Approvazione</b>	22.1.2014			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	18 1 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson, Crescenzo Rivellini			
<b>Deposito</b>	24.1.2014			